

## **CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI DA PARTE DEGLI OPERATORI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 1 LETT. C) DEL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010 N. 178**

### **Art. 1 Oggetto e regime di applicazione delle Condizioni generali di contratto**

**1.1.** Le presenti Condizioni Generali di contratto (di seguito: "Condizioni generali") disciplinano le modalità ed i termini con cui la **Fondazione Ugo Bordoni**, con sede in Roma, Viale del Policlinico 147 - codice fiscale 97201200587, in persona del Presidente e l.r.p.t., fornisce agli **Operatori** di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 178, pubblicato sulla G.U. n. 256 del 2 novembre 2010 (di seguito: "il Regolamento"), il servizio avente per oggetto la disciplina delle modalità tecniche ed operative di funzionamento ed accesso al **Registro Pubblico delle Opposizioni** (di seguito: "il Registro") - previsto dall'art. 130 comma 3-bis del Codice per la protezione dei dati personali (di seguito: "il Codice") - da parte degli Operatori, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. b) del Regolamento.

**1.2.** Il servizio è fornito dalla Fondazione Ugo Bordoni, di seguito denominata "il Gestore", in forza del Contratto di servizio firmato il 18 novembre 2015 con il Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (di seguito: "il Ministero"), in attuazione dell'art. 4 del Regolamento, con il quale la suddetta Fondazione è stata designata quale "Gestore del servizio di realizzazione e gestione del registro pubblico delle opposizioni" per un periodo di cinque anni.

**1.3.** Ai fini delle presenti Condizioni Generali, per **Operatore** si intende qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono; per **Abbonato**, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fruizione di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice.

**1.4.** Le presenti Condizioni Generali sono state redatte nel rispetto del Regolamento e del Contratto di servizio, così come previsto dal comma 3 dell'art. 5 del suddetto Contratto. Esse hanno portata di carattere generale e potranno subire le modifiche rese necessarie da successive disposizioni di legge e/o di regolamento e/o da successivi atti e/o provvedimenti delle Autorità competenti.

**1.5.** Le presenti Condizioni Generali sono state comunicate preventivamente al Ministero. Eventuali modifiche, variazioni ed integrazioni delle stesse, rese necessarie da successive disposizioni di legge e/o di regolamento e/o da successivi atti e/o provvedimenti delle Autorità competenti e/o da esigenze tecniche di realizzazione e/o di gestione del Servizio, nel rispetto dei diritti degli Operatori, verranno parimenti e preventivamente comunicate al Ministero.

**1.6.** Ai sensi dell'art. 130, comma 3-ter lett. g) del Codice, non è precluso all'Operatore il trattamento dei dati personali degli Abbonati, per le finalità di cui al comma 4 lett. b) dell'art. 7 del Codice, pur se questi risultino iscritti nel Registro, purché detti dati siano stati altrimenti acquisiti e

trattati nel rispetto degli artt. 13, 23 e 24 del Codice, e comunque in base a quanto stabilito all'art. 7 comma 3 del Regolamento.

**1.7.** Si applicano sempre le Condizioni Generali vigenti nel momento in cui l'Operatore sottopone l'ultimo pacchetto di numeri al Gestore per verifica e/o aggiornamento.

## **Art. 2 Perfezionamento del Contratto**

**2.1** L'Operatore che intenda contattare gli Abbonati presenti negli elenchi pubblici per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b) del Codice, presenta **apposita istanza** presso il Gestore, contenente le informazioni di cui all'art. 5 comma 1 del Regolamento, secondo le indicazioni procedurali esposte sul sito web del Gestore: [www.registrodelleopposizioni.it](http://www.registrodelleopposizioni.it).

**2.2** Sarà cura dell'Operatore comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni di cui al par. 2.1, seguendo la procedura ivi riportata e prendendo atto di eventuali variazioni della stessa, così come riportate sul sito web del Gestore.

**2.3** Il Gestore provvede alla verifica della documentazione ricevuta e rende disponibili all'Operatore le presenti Condizioni Generali, il modulo di adesione precompilato con le dichiarazioni e indicazioni dallo stesso effettuate e la fattura indicante l'importo selezionato dall'Operatore (corrispondente alla quota di numerazioni acquistate da poter sottoporre al Gestore per verifica e/o aggiornamento) nel corso della fase di presentazione dell'istanza di adesione al servizio.

**2.4** L'Operatore provvede a trasmettere il modulo di adesione e la ricevuta di avvenuto pagamento della fattura, riportante numero di CRO e la data della valuta del bonifico, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con firma autografa su documento cartaceo, oppure mediante messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), con firma digitale con valore legale su documento digitale.

**2.5** Il contratto si intende perfezionato con l'effettiva ricezione, da parte del Gestore, della documentazione di cui al par. 2.3, con le modalità di cui al par. 2.4, delle presenti Condizioni Generali.

## **Art. 3 Attivazione ed erogazione del servizio e disciplina dell'accesso al Registro da parte degli Operatori**

**3.1** Per comunicare con il Gestore, ciascun Operatore deve essere dotato di indirizzo di posta elettronica e collegamento a internet. Inoltre, deve possedere il certificato digitale *client web* o una casella di Posta Elettronica Certificata.

**3.2** L'Operatore non può accedere al Registro se non per le finalità di cui all'art. 8, comma 1, del Regolamento.

**3.3** Il Gestore, entro quindici giorni dalla effettiva ricezione dell'istanza di cui all'art. 2, comprensiva della documentazione ivi richiesta:

**a)** assegna all'Operatore le **credenziali di autenticazione** e i **profili di autorizzazione** necessari per poter accedere alle funzioni per la visualizzazione e l'aggiornamento dei dati relativi al profilo "Operatore" (art. 5 del Regolamento), nonché all'aggiornamento degli elenchi (art. 8 del Regolamento). In base alla scelta effettuata dall'Operatore, per le suddette credenziali si utilizzano un *login*, una *password* e un certificato digitale *client web* (emesso da autorità di certificazione esterna) ovvero una casella PEC e un certificato di firma digitale con valore legale.

**b)** pubblica gli estremi identificativi dell'Operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, sull'elenco consultabile sul sito web [www.registrodelleopposizioni.it](http://www.registrodelleopposizioni.it).

**Condizioni generali di contratto per la disciplina dell'accesso al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori di cui all'art. 1 comma 1 lett. C) del d.p.r. 7 settembre 2010 n. 178**

**3.4** La generazione delle prime credenziali di autenticazione per ogni utente delegato dal firmatario dell'istanza ad interagire con il sistema avviene durante la procedura di presentazione dell'istanza e le diverse parti della password vengono comunicate sfruttando canali diversi per minimizzare la possibilità di una compromissione della password. Dopo il primo accesso ogni utente avrà facoltà di modificare la propria password attraverso l'apposita funzione messa a disposizione all'interno dell'area riservata e in ogni caso il titolare dell'istanza avrà facoltà di reimpostare la password in caso di necessità utilizzando la procedura prevista. Poiché l'indirizzo di casella di posta elettronica, sia tradizionale che certificata, viene associato ad un operatore di telemarketing, non può essere utilizzato lo stesso indirizzo di posta in diverse istanze presentate.

L'Operatore si impegna a conservare ed utilizzare tali credenziali con la massima riservatezza e diligenza, in quanto la conoscenza da parte di terzi delle sue credenziali di autenticazione potrebbe consentire a questi ultimi l'indebito utilizzo del servizio. Pertanto, l'Operatore si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente al Gestore qualsiasi uso non autorizzato della propria login e/o password ed ogni altra violazione della sicurezza di cui venisse a conoscenza, ivi compreso il suo eventuale furto, smarrimento o perdita.

**3.5** La durata della consultazione del Registro da parte dell'Operatore ha efficacia pari a 15 giorni, decorrenti dal ricevimento a mezzo PEC da parte dell'Operatore della lista di numerazioni verificata e/o aggiornata ovvero dalla pubblicazione della medesima lista in apposita area riservata all'Operatore sul sito [www.registrodelleopposizioni.it](http://www.registrodelleopposizioni.it).

Decorso tale periodo di tempo, la lista riscontrata scade, e l'Operatore deve procedere ad una nuova consultazione.

**3.6** Poiché all'Operatore che procede alla consultazione del Registro non possono essere trasferiti dati personali contenuti nel Registro stesso, la procedura di accesso avviene secondo sistemi automatizzati basati sull'invio al Gestore, da parte dell'Operatore, di uno o più elenchi di numerazioni, il cui aggiornamento, previo confronto con i dati del Registro, avviene a cura del Gestore, entro ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta, nel rispetto della disciplina sui costi di accesso di cui all'art. 4 e secondo le seguenti modalità:

**a)** gli Operatori che hanno scelto di utilizzare la modalità web inviano la richiesta mediante trasmissione dell'elenco previo collegamento all'area dedicata sul sito web [www.registrodelleopposizioni.it](http://www.registrodelleopposizioni.it) attraverso una connessione autenticata mediante certificati digitali, e protetta dall'utilizzo dell'algoritmo crittografico HTTPS (HTTP su TLS/SSL). Le fasi del processo di aggiornamento degli elenchi saranno indicate attraverso messaggi di posta elettronica contenenti le date di ricezione della richiesta e di disponibilità della risposta. L'elenco aggiornato è a disposizione dell'Operatore su apposita area del sito web [www.registrodelleopposizioni.it](http://www.registrodelleopposizioni.it) per la durata massima di 15 giorni, mediante connessione autenticata con modalità analoghe a quelle usate per l'invio della richiesta.

**b)** gli Operatori che hanno scelto di utilizzare la casella di Posta Elettronica Certificata e firma digitale con valore legale inviano la richiesta, firmata digitalmente, con un unico allegato contenente una sola lista da aggiornare, attraverso la propria casella PEC preventivamente comunicata al Gestore al momento di presentazione dell'istanza. Il Gestore produce e invia tramite PEC nella risposta al messaggio ricevuto, in allegato, la lista verificata e/o aggiornata firmata digitalmente. Per evitare casi di malfunzionamento nella gestione della PEC, il Gestore è dotato di due caselle di PEC, offerte da due gestori differenti, al fine di minimizzare gli effetti di eventuali disservizi a carico di un gestore di PEC.

**3.7** Nell'ipotesi in cui non sia possibile dare seguito alla richiesta, l'Operatore riceverà una comunicazione con l'indicazione del problema emerso.

**3.8** Gli elenchi da sottoporre a verifica e/o ad aggiornamento in formato elettronico devono essere generati secondo i criteri riportati nella sezione per gli Operatori sul sito [www.registrodelleopposizioni.it](http://www.registrodelleopposizioni.it).

**3.9** La dimensione minima di un singolo elenco sottoposto a verifica e/o ad aggiornamento è di una numerazione telefonica. La dimensione massima di un singolo elenco sottoposto a verifica e/o ad aggiornamento è di 1.000.000 (un milione) di numerazioni telefoniche.

**3.10.** Il numero massimo giornaliero di singoli elenchi sottoposti ad aggiornamento da parte di ogni singolo Operatore è pari a 5. È possibile nello stesso giorno richiedere l'aggiornamento di un numero superiore di elenchi, fino a un massimo di 15 richieste, purché ciascuna delle prime 5 richieste contenga non meno di 900.000 numerazioni telefoniche e vi sia la necessità, per il singolo Operatore, di procedere in un unico giorno all'aggiornamento di una quantità complessiva di numerazioni telefoniche superiore a 5.000.000 (cinque milioni).

#### **Art. 4. Costi di accesso al Registro e termini di fruibilità del servizio**

**4.1** Il costo di accesso al Registro è determinato in maniera unitaria dal Ministero, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 1, del Regolamento e art. 7 comma 1 del Contratto di servizio.

**4.2** Contestualmente al perfezionamento del presente contratto, l'Operatore acquista un pacchetto di numeri da poter sottoporre al Gestore per aggiornamento entro e non oltre il 31 dicembre 2017. Le verifiche sulle liste di numerazioni, su richiesta dell'Operatore ed entro e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2017, possono anche avvenire in tempi diversi, fino al raggiungimento di una dimensione complessiva, intesa come somma delle dimensioni delle singole liste sottoposte a verifica, pari alla dimensione del pacchetto acquistato. Il Gestore provvede all'aggiornamento dell'elenco in questione solo a fronte dell'avvenuto pagamento dell'importo predeterminato corrispondente a quote di numerazioni da verificare e/o da aggiornare di volta in volta, in base alle richieste dell'Operatore.

**4.3** L'Operatore, previa comunicazione al Gestore secondo le modalità di cui all'art. 2 delle presenti Condizioni generali, può decidere di pagare l'importo predeterminato di cui al par. 4.2 in due rate, di pari importo, da corrispondersi nei seguenti termini: la prima rata contestualmente al perfezionamento del contratto; la seconda rata entro e non oltre n. 6 (sei) mesi dall'acquisto del corrispondente pacchetto di numeri da poter sottoporre al Gestore per la verifica e/o per l'aggiornamento. In caso di mancato pagamento di una rata il servizio di verifica e/o aggiornamento degli elenchi da parte del Gestore viene sospeso fino alla presentazione delle evidenze di avvenuto pagamento. In ogni caso l'Operatore potrà sottoporre a verifica e/o ad aggiornamento esclusivamente la quota parte del pacchetto di numerazioni acquistate corrispondente agli importi di cui abbia presentato l'evidenza di avvenuto pagamento, fatta comunque salva l'ipotesi di sospensione del servizio per omesso versamento di una rata.

**4.4** Al termine di ogni operazione di verifica e/o di aggiornamento, il Gestore rende disponibile all'Operatore le numerazioni residue rispetto al pacchetto iniziale prepagato dal singolo Operatore, al fine di dimensionare correttamente le future richieste e di acquistare eventualmente ulteriori numerazioni per operazioni di verifica e/o aggiornamento.

**4.5** Nel caso in cui l'Operatore invii un elenco di numerazioni da verificare e/o aggiornare contenente una quota superiore alle proprie numerazioni residue e regolarmente pagate,

l'operazione di verifica e/o aggiornamento non potrà essere portata a termine e l'Operatore riceverà apposita notifica in tal senso con l'indicazione della quota residua di numerazioni a disposizione.

**4.6** L'Operatore che intenda acquistare nuove quote di numerazioni da sottoporre al Gestore per la verifica e/o l'aggiornamento, può farlo, anche prima dell'esaurimento del precedente pacchetto prepagato, mediante le modalità indicate sul sito web del Gestore: [www.registrodelleopposizioni.it](http://www.registrodelleopposizioni.it). Il Gestore, su richiesta dell'Operatore, metterà a disposizione dell'istante la procedura per la ricarica del credito con gli importi da corrispondere nonché i termini e le modalità di pagamento.

**4.7** L'Operatore provvederà a trasmettere al Gestore la ricevuta di avvenuto pagamento della fattura, da cui si evincano numero di CRO e valuta del bonifico.

**4.8** Il Ministero può aggiornare le tariffe secondo quanto riportato all'art. 6, comma 1, del Regolamento. Nell'eventualità in cui le tariffe determinate come sopra siano soggette ad eventuali modifiche successivamente alla stipula del contratto tra Gestore e Operatore, il Gestore le applicherà alle successive fatturazioni dal giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore della modifica.

#### **Art. 5. Cessazione e risoluzione del contratto**

**5.1** Il contratto cesserà automaticamente nei seguenti casi:

- a) decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del Registro;
- b) recesso dell'Operatore;
- c) risoluzione di diritto del contratto ex art. 5.2 delle presenti Condizioni generali;
- d) in tutte le ipotesi previste da successive disposizioni di legge e/o di regolamento e/o da successivi atti e/o provvedimenti delle Autorità competenti.

In ciascuno dei suddetti casi, l'Operatore non ha diritto al rimborso, anche parziale, dei costi sostenuti e/o delle somme corrisposte, a qualsiasi titolo al Gestore, e cesserà la validità di iscrizione al Registro con conseguente cancellazione dell'Operatore dal Registro medesimo.

**5.2** Salvo quanto previsto sub art. 5.1, le parti convengono espressamente che la violazione degli obblighi e/o delle obbligazioni e/o degli adempimenti e/o dei divieti previsti all'art. 6 ("obblighi dell'Operatore - divieti"), e relative sottonumerazioni, delle presenti Condizioni Generali, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, fatta salva la facoltà della parte non inadempiente di chiederne l'esecuzione. A titolo esemplificativo e non esaustivo il presente contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. laddove l'Operatore venga meno ai seguenti impegni:

- a) a non utilizzare per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice i numeri che, dopo la verifica da parte del gestore, sono stati rimossi dalla lista sottoposta ad aggiornamento;
- b) a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei dati comunicati al momento dell'adesione, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ad eventuali variazioni dei soggetti terzi incaricati dall'Operatore per effettuare le chiamate;
- c) a pagare i costi di accesso al Registro come determinati in base all'art. 6 del Regolamento;
- d) a garantire all'Abbonato, che venga contattato per le finalità di cui all'art. 7 comma 4 lett. b) del Codice, idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel Registro per opporsi a futuri contatti, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento;
- e) ovvero qualora l'Operatore violi il divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso e/o gratuito, il presente contratto e/o le obbligazioni e/o i diritti dal medesimo derivanti.

## **Art. 6. Obblighi dell'Operatore - Divieti**

**6.1** L'Operatore si impegna: a) a non utilizzare per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lettera b) del Codice i numeri che, dopo la verifica da parte del gestore, sono stati rimossi dalla lista sottoposta ad aggiornamento; b) ad adeguare le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all'interfaccia con il Registro, agli standard tecnologici stabiliti dal Gestore; c) a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei dati comunicati al momento dell'adesione, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ad eventuali variazioni dei soggetti terzi incaricati dall'Operatore per effettuare le chiamate; d) a pagare i costi di accesso al Registro come determinati in base all'art. 6 del Regolamento; e) a garantire all'Abbonato, che venga contattato per le finalità di cui all'art. 7 comma 4 lett. b) del Codice, idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel Registro per opporsi a futuri contatti, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento.

**6.2** L'Operatore si impegna altresì a garantire l'identificazione della linea chiamante ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, anche quando i contatti con gli Abbonati vengano curati da soggetti terzi incaricati dall'Operatore. In tale caso, sarà cura ed onere dell'Operatore imporre al terzo l'obbligo di non oscurare la linea chiamante.

**6.3** L'Operatore garantisce di avvalersi di elenchi telefonici pubblici di abbonati la cui raccolta, organizzazione e cessione è avvenuta nel pieno rispetto della normativa a protezione dei dati personali e delle altre disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti.

**6.4** E' fatto assoluto divieto all'Operatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso e/o gratuito, il presente contratto e/o le obbligazioni e/o i diritti dal medesimo derivanti.

## **Art. 7. Obblighi del Gestore**

**7.1.** Il Gestore adempie agli obblighi di cui all'art. 2 delle presenti Condizioni Generali, nei tempi ivi stabiliti.

**7.2.** Una volta stipulato il contratto con l'Operatore, il Gestore: a) aggiorna i dati comunicati dall'Operatore in caso di modifica degli stessi; b) riscuote le tariffe di accesso al Registro; c) conserva per 24 mesi dal momento della loro generazione le registrazioni degli accessi al sistema, di aggiornamento delle liste e di disconnessione da parte dei singoli Operatori, secondo quanto stabilito al comma 5 dell'art. 8 del Regolamento.

**7.3.** Il Gestore assicura che il servizio venga fornito in modo da garantire sicurezza, riservatezza, affidabilità, continuità ed efficienza. Si impegna altresì ad aggiornare, se necessario, le soluzioni tecnologiche già concordate con gli Operatori e a comunicare loro tempestivamente eventuali innovazioni.

## **Art. 8. Limiti e/o esclusione di responsabilità del Gestore**

**8.1** In ordine al trattamento dei dati degli Abbonati per le finalità di cui all'art. 7 comma 4 del Codice, è espressamente esclusa la responsabilità del Gestore per atti e/o comportamenti e/o omissioni posti in essere in violazione di disposizioni di legge e/o di regolamento e/o delle presenti condizioni generali di contratto da parte dell'Operatore e/o di terzi, nonché nell'ipotesi in cui vengano trattate numerazioni non presenti negli elenchi pubblici e comunque per qualsivoglia attività che esuli dall'ambito di applicazione del Regolamento, ovvero nelle ipotesi di caso fortuito e/o forza maggiore. Costituiscono casi di forza maggiore tutti gli eventi al di fuori del ragionevole controllo del Gestore, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, disposizioni di legge e/o

regolamentari e/o della Pubblica Amministrazione, atti e provvedimenti delle Autorità competenti, catastrofi naturali, fulmini, incendi, esplosioni, mobilitazioni, sommosse, guerre, epidemie, scioperi, mancanza di materie prime, di energia, e altri simili eventi.

**8.2** alcuna responsabilità potrà essere inoltre ascritta dall'Operatore al Gestore nei seguenti casi:

- a) errata e/o imperfetta trasmissione dei dati provocata da fonti esterne, interferenze, particolari condizioni atmosferiche od ostacoli non imputabili al Gestore;
- b) eventuali carenze e/o disfunzione del Servizio dovuto all'errata utilizzazione del medesimo da parte dell'Operatore, ovvero al cattivo funzionamento degli strumenti di connessione, e dei relativi accessori, utilizzati dall'Operatore;
- c) inadempimenti, inefficienze e/o problemi tecnici imputabili ai gestori di telecomunicazioni.

### **Art. 9. Riservatezza**

**9.1.** Il Gestore e l'Operatore si impegnano reciprocamente a trattare come riservato ogni dato od informazione conosciuta o gestita in relazione alle attività per l'esecuzione del servizio fornito.

**9.2.** L'informativa di cui all'art. 13 del Codice è contenuta nel modulo di adesione al servizio, a disposizione degli Operatori su apposita area del sito web del Gestore: [www.registrodelleopposizioni.it](http://www.registrodelleopposizioni.it). Il Titolare del trattamento è il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, con sede in Roma, viale America n. 201; il Responsabile esterno del trattamento è la Fondazione Ugo Bordoni, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale del Policlinico n. 147.

### **Art. 10. Foro competente**

Per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.